



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 1417 del 25/11/2011

Semplificazione dei criteri per l'erogazione dei contributi al distretto florovivaistico del ponente, di cui alla legge regionale n. 42/2000 e ss.mm. e ii...

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 30 novembre 2001, n. 42 "Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente" e le successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ai sensi del 2° comma, dell'articolo 8, della citata norma, la Regione partecipa alle spese di funzionamento del Distretto con un contributo massimo per triennio, secondo i limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore "de minimis", ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, attualmente pari a euro 200.000,00;

Richiamata la DGR n. 1296 del 24/10/2003 con la quale erano stati definiti i criteri per l'erogazione del contributo regionale al Distretto agricolo florovivaistico del Ponente, di cui al sopra citato articolo 8 della Legge regionale n. 42/2001;

Valutato che il sistema di erogazione fino ad ora adottato, seguendo i criteri indicati dalla DGR n. 1296 del 24/10/2003, ovvero di anticipo dell'80% della spesa, alla presentazione del preventivo, e di saldo del 20%, alla rendicontazione della totalità delle spese realizzate, si è dimostrato laborioso e poco funzionale in quanto costringe la Regione ad effettuare molteplici provvedimenti di liquidazione per triennio e obbliga il Distretto, che non possiede fonti di reddito proprie, a generare passività bancarie per ottenere il previsto contributo a saldo.

Ritenuto, inoltre, opportuno semplificare e rendere più snelle le procedure di erogazione del contributo, anche al fine di velocizzare i tempi e razionalizzare l'utilizzo dei fondi pubblici;

Ritenuto necessario modificare i criteri per l'erogazione del contributo regionale al Distretto agricolo florovivaistico del Ponente, di cui al sopra citato articolo 8 della Legge regionale n. 42/2001; sostituendo integralmente la delibera di Giunta regionale n. 1296 del 24 ottobre 2003 "criteri per l'erogazione dei contributi al Distretto agricolo florovivaistico del Ponente di cui alla Legge Regionale 30 novembre 2001 n. 42";

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti criteri, per l'erogazione dei contributi regionali al Distretto agricolo florovivaistico del Ponente di cui alla Legge Regionale 30

novembre 2001 n. 42 e ss. mm. e ii, che sostituiscono integralmente quelli individuati con la delibera di Giunta regionale n. 1296 del 24 ottobre 2003:

1. la concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del Distretto di un bilancio preventivo di spesa triennale;
2. per il primo anno del triennio, il contributo viene erogato su istanza del Distretto, verificata la compatibilità del bilancio triennale alla normativa vigente;
3. per gli anni successivi, il contributo viene erogato, su istanza del Distretto corredata da un rendiconto economico consuntivo delle spese sostenute;
4. sono considerate ammissibili le spese previste dal Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 per aiuti di importanza minore, regime "de minimis", attualmente pari a 200.000,00 euro, per triennio di attività;
5. la percentuale massima di contributo, ai sensi dell'art. 8 , comma 2°, L.R. 42/2001, è pari al 100% della spesa ammessa;
6. la concessione del contributo, pari al 100% dell'importo concedibile, resta comunque subordinata alle disponibilità finanziarie in sede di Bilancio regionale e nei limiti del citato regime "de minimis";
7. la richiesta di erogazione del contributo deve essere accompagnata da una garanzia fidejussoria, a favore della Regione Liguria, di importo pari al 110% della somma concedibile e di durata pari all'esposizione finanziaria regionale, ovvero fino alla verifica di ammissibilità delle spese rendicontate;
8. le spese relative alla stipula delle garanzie fidejussorie sono riconoscibili e ammissibili a contributo;
9. ad ogni richiesta di concessione di contributo deve essere altresì allegata la dichiarazione del Presidente del Distretto, sotto forma di autocertificazione, che attesta il rispetto dei limiti contributivi previsti dal citato regime de minimis e che le spese rendicontate non sono assistite da altre contribuzioni pubbliche;
10. affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario che:
 - a) sia inerente a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 42/2001 e ss. mm. ii.;
 - b) sia congrua e verificabile;
 - c) risulti contabilizzata regolarmente;
11. sono ammissibili a contributo le spese di apertura e tenuta del conto corrente bancario e gli eventuali interessi debitori riferiti alle spese riconoscibili di cui all'art. 8 della l.r. 42/2001, previa detrazione degli interessi creditori;
12. nel caso in cui il Distretto partecipi a progetti europei che favoriscano la più ampia conoscenza e la migliore utilizzazione a livello locale degli strumenti di sostegno e di sviluppo del florovivaismo, con finalità in linea con il proprio programma, previsto dall'art. 5 della L.R. 42/2001, è tenuto ad aprire un conto corrente dedicato a tali attività ed a tenere una contabilità distinta da quella prevista dalla gestione corrente. In tal caso, sono ammissibili a contributo le spese di apertura e tenuta del conto corrente bancario e gli eventuali interessi debitori riferiti alle spese riconoscibili di cui all'art. 8 della l.r. 42/2001, previa detrazione degli interessi creditori, sempre che tali spese non siano già rimborsate nell'ambito del progetto europeo;
13. nel caso in cui il Distretto svolga attività ulteriori rispetto a quelle previste dalla l.r. 42/2001, tali attività devono essere oggetto di registrazioni contabili separate ed i relativi movimenti finanziari devono afferire a conti correnti bancari differenti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,

rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.